

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI "Face & Skin 2+1"

Società Promotrice

La **società promotrice** della presente operazione a premi è KIKO S.p.A. con sede legale in via Giorgio e Guido Paglia 1/D 24122 Bergamo P.IVA 02817030162, c.f. 12132110151.

Società Associata

La **società associata** alla presente operazione a premi è Kiko Livigno S.r.l. con sede legale in via Ostaria 23, 23030 Livigno (SO) C.F. 92024180140.

L'operazione a premi sarà svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:

Articolo 1. Denominazione dell'operazione a premi

"Face & Skin 2+1"

Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premi

Operazione a premi *con premio immediato*.

Articolo 3. Periodo di svolgimento

Dal 26.09.2024 al 27.10.2024.

Articolo 4. Area di svolgimento dell'operazione a premi

Operazione a premi valida per tutti gli acquisti presso i punti vendita KIKO MILANO presenti sul territorio italiano aderenti all'iniziativa e sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/.

Articolo 5. Prodotto promosso.

Tutti i prodotti KIKO riportati nell'elenco consultabile presso ciascun negozio aderente all'iniziativa (la disponibilità dei prodotti può variare a seconda dei singoli punti vendita) e sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/.

Articolo 6. Partecipanti aventi diritto

Tutti i clienti KIKO.

Articolo 7. Natura e valore del premio ("Premio").

Per ogni acquisto di almeno tre (3) prodotti KIKO (così come indicati al precedente art. 5), il prodotto meno caro è gratuito.

Articolo 8. Modalità di svolgimento della manifestazione

Modalità di partecipazione per acquisti effettuati in negozio:

A partire dal 26.09.2024 e fino al 27.10.2024 ogni Cliente KIKO che acquisterà, in un'unica soluzione, presso uno dei punti vendita KIKO in Italia indicati all'art. 4) almeno tre (3) prodotti KIKO (così come indicati all'art. 5), avrà diritto di ricevere il prodotto meno caro in omaggio; ed in caso di multipli più prodotti in omaggio.

A titolo esemplificativo: per un acquisto di tre (3) prodotti KIKO (così come indicati al precedente art. 5), di cui prodotto A del valore di Euro 5,90, prodotto B del valore di Euro 12,90, prodotto C del valore di Euro 3,30, il Cliente KIKO potrà ricevere il prodotto meno caro in omaggio, ovvero il prodotto C, sostenendo una spesa complessiva di Euro 18,80 (al posto della normale spesa complessiva di Euro 22,10).

In caso di acquisto di quattro (4) prodotti KIKO (così come indicati al precedente art. 5) il Cliente KIKO potrà ricevere il prodotto meno caro in omaggio; per l'acquisto di sei (6) prodotti KIKO (così come indicati al precedente art. 5) il Cliente KIKO potrà ricevere i due (2) prodotti meno cari in omaggio etc.

Per l'acquisto di meno di tre (3) prodotti KIKO (così come indicati al precedente art. 5) il Cliente KIKO non potrà ricevere alcun prodotto in omaggio in quanto non avrà raggiunto la soglia minima richiesta.

Modalità di partecipazione per acquisti online sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/:

A partire dal 26.09.2024 e fino al 27.10.2024 ogni Cliente KIKO che acquisterà, in un'unica soluzione, sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/ almeno tre (3) prodotti KIKO (indicati al precedente art. 5), avrà diritto di ricevere, contestualmente all'ordine, il prodotto meno caro in omaggio; ed in caso di multipli più prodotti in omaggio.

A titolo esemplificativo: per un acquisto di tre (3) prodotti KIKO (così come indicati al precedente art. 5), di cui prodotto A del valore di Euro 5,90, prodotto B del valore di Euro 12,90, prodotto C del valore di Euro 3,30, il Cliente KIKO potrà ricevere il prodotto meno caro in omaggio, ovvero il prodotto C, sostenendo una spesa complessiva di Euro 18,80 (al posto della normale spesa complessiva di Euro 22,10).

In caso di acquisto di quattro (4) prodotti KIKO (così come indicati al precedente art. 5) il Cliente KIKO potrà ricevere il prodotto meno caro in omaggio; per l'acquisto di sei (6) prodotti KIKO (così come indicati al precedente art. 5) il Cliente KIKO potrà ricevere i due (2) prodotti meno cari in omaggio etc.

Per l'acquisto di meno di tre (3) prodotti KIKO (così come indicati al precedente art. 5) il Cliente KIKO non potrà ricevere alcun prodotto in omaggio in quanto non avrà raggiunto la soglia minima richiesta.

Si specifica che l'importo dei prodotti in omaggio verrà automaticamente stornato dal totale da pagare.

Si rende noto che i dati degli acquisti effettuati sul sito internet www.kikocosmetics.com/it-it/ e il relativo importo verranno registrati su un server localizzato in Irlanda. Tuttavia, si precisa che:

- 1) al server allocato al di fuori del territorio italiano è abbinato un sistema "mirror", che replica, in tempo reale, le informazioni fornite dai promissari, dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato anche alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio;
- 2) il server mirror è ubicato presso un datacenter di AWS Italia (Amazon Web Services) situato nella AWS-Region Italia
- 3) KIKO S.p.A. si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta.

Articolo 9. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il Cliente KIKO l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.

La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato al precedente art. 8.

KIKO si riserva la facoltà di organizzare, anche nello stesso periodo di svolgimento della presente operazione a premi, ulteriori manifestazioni a premio/promozioni che potrebbero anche non essere cumulabili con la presente iniziativa.

Il Cliente KIKO non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.

Il Premio non sarà frazionabile.

La società promotrice si riserva di sostituire i premi, se non più disponibili sul mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.

Articolo 10. Pubblicità dell'operazione a premio

L'operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso:

- attività di comunicazione e adv online;
- materiale informativo all'interno dei punti vendita KIKO.

Articolo 11. Pubblicità del regolamento

Si potrà richiedere la visione di una copia del Regolamento presso un qualsiasi punto vendita KIKO, sul sito www.kikocosmetics.com/it-it/ o contattando il Servizio Clienti KIKO.

Articolo 12. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della manifestazione a premi

KIKO S.p.A. consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei clienti KIKO, l'applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei clienti KIKO come citato nell'art. 10 co. 4 del DPR 430/2001.

Nel caso si renda necessaria la modifica del presente regolamento, i Clienti KIKO saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento.

KIKO S.p.A. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai clienti KIKO nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in forma equivalente.

Articolo 13. Montepremi:

Si prevede l'assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di Euro 1.426.000,00 (iva inclusa) salvo conguaglio finale in relazione al numero effettivo dei premi erogati. Non si è in grado di stabilire con esattezza l'ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai destinatari.

La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.

Il montepremi, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. b) del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto promosso.

Articolo 14. Legge applicabile: Legge Italiana.